

**CONTRATTO EX 8 QUINQUIES DEL D. LG.VO 502/1992 E S.M.I. PER**

**L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER PAZIENTI**

**NO COVID**

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- nonostante le misure già poste in essere per fronteggiare la situazione emergenziale ed, in particolare, nonostante un considerevole incremento di posti letto per terapia intensiva, pneumologia e malattie infettive in ambito ospedaliero pubblico, la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 12-1124 del 13 marzo 2020, ha riconosciuto che occorre individuare misure di carattere straordinario al fine di reperire posti letto anche in strutture private, autorizzate all'esercizio ex art. 8 ter del D. Lg.vo 502/1992 e s.m.i., da destinare a supporto per il contingente periodo di emergenza per ridurre la pressione di strutture pubbliche mediante presa in carico di pazienti no covid-19;
- è necessario normare attraverso un contratto stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lg.vo 502/1992 le modalità di gestione dei posti letto messi a disposizione dagli erogatori privati che verranno gestiti con personale

ly

proprio e sotto la responsabilità degli stessi;

**TRA**

l'ASL TO4 con sede legale in Chivasso, via Po n. 11, (C.F. 09736160012)

rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dott. Lorenzo Ardissoni;

di seguito denominata "Azienda Sanitaria Locale" o "ASL"

e

la Società SANTA CROCE SRL con sede legale in TORINO – Via O. Revel, 6 - 10121,(C.F. 04290680018) titolare della struttura con sede operativa LANZO T.SE – VIA A. DI CHALLANT 23, accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto, successivamente nominata "Struttura", rappresentata da EMILIO GIUSTA nella qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE, con titolo di legale rappresentanza, ovvero con mandato speciale.

**Art. 1. Requisiti della struttura**

La struttura è temporaneamente autorizzata ed accreditata per il periodo di durata del presente contratto legato al perdurare dello stato di emergenza sanitaria in base alle certificazioni di autorizzazione rilasciata dalla competente Commissione di Vigilanza dell'ASL in data 31/03/2020, certificazioni allegate al presente contratto a farne parte integrante e sostanziale, da cui si rileva il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente per l'attività di cui si tratta.

L'Erogatore si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto, nonché al rispetto di tutte le disposizioni impartite dall'Unità di Crisi regionale e da ogni altra autorità sanitaria volte a garantire requisiti di sicurezza con riguardo al rischio di infezione da Covid 19.

ly

Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

Le prestazioni contrattate saranno erogate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 190/2012, l'Erogatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di A.S.L. e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'A.S.L. e della Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale, subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

**Art. 5. Valorizzazione economica delle prestazioni**

Le prestazioni di ricovero oggetto del presente contratto sono remunerate nella misura prevista dal tariffario regionale per i posti di Lungodegenza.

Sono a carico dell'Erogatore tutti i costi connessi alla gestione dell'attività di ricovero (dispositivi medici e di protezione, attrezzature, ecc.).

In caso di difficoltà di reperimento di risorse, e qualora l'A.S.L. fosse in grado di metterle a disposizione, l'Erogatore procederà al rimborso del costo relativo.

**Art. 6 Modalità di pagamento**

L'Erogatore s'impegna ad emettere:

1. mensilmente fatture relative alle prestazioni erogate e valorizzate sulla base del tariffario regionale per i pazienti in lungodegenza dimessi nel mese antecedente all'emissione della fattura.

Le parti concordano che al termine del periodo di vigenza del presente contratto si ristabilirà la situazione di autorizzazione, accreditamento e contrattuale previgente alla fase di emergenza, fatti salvi i provvedimenti di revisione della rete ospedaliera adottati dalla Giunta regionale.

**Art. 2. Oggetto del contratto**

L'Erogatore si impegna a mettere a disposizione, su richiesta dell'A.S.L. ed in coordinamento con l'Unità di Crisi della Regione Piemonte, nella struttura indicata nelle premesse del presente contratto i seguenti posti letto dedicati in via esclusiva al trattamento dei pazienti **NO COVID** inviati dalla ASLTO4:

Area	Disciplina	N. letti a contratto no COVID
lungodegenza	13	13
TOTALE		13

**Art. 3. Durata del contratto**

Gli effetti del contratto decorrono dalla sottoscrizione fino al 31 luglio 2020, con possibilità di proroga in caso di maggior durata dello stato di emergenza disposto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque fino al perdurare del fabbisogno laddove rilevato da specifici provvedimenti regionali.

**Art. 4. Obblighi della Erogatore**

In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, l'Erogatore garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso. L'Erogatore si impegna a rispettare le modalità di compilazione delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria, nonché della registrazione e codifica delle prestazioni.

Le fatture di cui al punto 1. verranno pagate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di 30 giorni, dalla data di ricevimento della fattura. Alle suddette fatture sarà allegata la documentazione che dispone il ricovero rilasciata dall'A.S.L. inviante.

E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. contraente di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati in ordine alle prestazioni erogate, nonché in caso di accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto.

Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli risultassero non dovuti dall'A.S.L., se già versati, si compensano con quelli eventualmente dovuti per le altre tipologie di posti letto contrattate separatamente.

Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

Gli importi indicati nella reportistica prodotta dal Sistema Informativo Regionale rappresentano le quantità di prestazioni erogate in base agli invii effettuati dall'Erogatore e la valorizzazione economica delle stesse con applicazione del tariffario vigente secondo i protocolli approvati, hanno carattere meramente informativo sull'andamento della produzione e non costituiscono titolo per il riconoscimento di pagamento di somme corrispondenti.

#### **Art. 7 Clausola di manleva**

La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate ed esonera il SSN da eventuali pretese

ly

risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

**Art. 8 Foro competente**

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'A.S.L. contraente, fatto salvo un preventivo tentativo di conciliazione in sede regionale.

**Art. 9 Adempimenti in ossequio alla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione**

Il presente contratto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'A.S.L. contraente ai sensi dell' art.41, comma 4, D.Lgs 33/2013.

**Art. 10 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) l'A.S.L. nomina il Responsabile del trattamento dei dati personali, nella figura del legale rappresentante pro-tempore della struttura o suo delegato.

**Art. 11 Registrazione**

Le spese di bollo sono in parti uguali. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 il contratto è soggetto a registrazione in caso di uso.  
Letto, confermato, e sottoscritto con firma elettronica qualificata.

LEGALE RAPPRESENTANTE SANTA CROCE

IL DIRETTORE GENERALE ASL TO4

Dott. Emilio Giusta

Dott. Lorenzo Ardisone

